

Allegato "B" al n. 70769/27351 di Repertorio

STATUTO dell'Associazione "Societas Herpetologica Italica"

Articolo 1

Denominazione

È costituito un Ente del Terzo Settore nella forma di associazione denominata

"Societas Herpetologica Italica"

o anche in breve "S.H.I." oppure "SHI". L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) allorquando istituito.

L'Associazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo dell'associazione riconosciuta disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, in seguito anche "CTS") e dal Codice Civile.

Articolo 2

Sede e durata

L'Associazione ha sede in Comune di Torino, presso il Museo Regionale di Scienze Naturali. L'eventuale cambio di sede all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea senza che ciò comporti variazioni nel presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Finalità, scopo e attività

L'Associazione è stata costituita al fine di promuovere la ricerca erpetologica di base e applicata, la diffusione delle conoscenze sull'argomento e la relativa divulgazione, la tutela degli Anfibi e dei Rettili e dei loro habitat, in ogni parte del mondo e in particolare in Italia. La S.H.I. incoraggia la collaborazione con altri enti nazionali e internazionali che perseguano finalità analoghe nonché i contatti tra gli erpetologi.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale (principalmente in campo ambientale), ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5 primo comma lettera d) del CTS;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi) nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'articolo 5 primo comma lettera e) del CTS;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, in particolare naturalistica, e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 5 primo comma lettera i) del CTS.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto a esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore degli associati.

Articolo 4

Associati

Gli associati si dividono in ordinari, collettivi e onorari.

Sono associati ordinari coloro i quali facciano domanda di ammissione e vengano approvati dal Consiglio Direttivo.

Sono associati collettivi istituzioni pubbliche o private che facciano domanda di ammissione e vengano approvati dal Consiglio Direttivo; hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli associati ordinari, partecipando all'assemblea con diritto a un solo voto, ma non possono assumere direttamente cariche associative.

Sono associati onorari coloro i quali vengono designati dall'Assemblea "motu proprio" o su proposta del Consiglio Direttivo per particolari meriti scientifici e/o organizzativi nei confronti della Societas Herpetologica Italica. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Non possono essere associati coloro i quali svolgano qualsiasi attività commerciale che comporti prelievo diretto e indiretto di anfibi e rettili in natura.

È fatto divieto a chiunque di parlare e/o scrivere o di farsi promotore di qualsiasi iniziativa a nome della Societas Herpetologica Italica, se non preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione avviene con delibera del Consiglio Direttivo dietro domanda dell'interessato. La domanda deve contenere la dichiarazione, sotto la responsabilità personale del dichiarante, di non svolgere le attività commerciali sopra indicate.

Il Consiglio Direttivo deve rispondere entro i sessanta giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere, entro sessanta giorni, che sul rigetto si pronunci l'assemblea degli associati nella prima adunanza successiva.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative,

Ciascun associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto:

- a) di fruire delle attrezzature sociali di studio e ricerca e delle attività editoriali dell'associazione;
- b) di partecipare alle attività sociali;
- c) di ricevere le pubblicazioni.

Il mancato pagamento della quota associativa da parte degli associati ordinari e collettivi sospende i diritti come sopra elencati.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Gli associati che intendano ricoprire cariche associative sono tenuti a:

- a) essere in regola con le quote associative;
- b) inviare lettera ufficiale di candidatura e curriculum vitae (che saranno resi pubblici sul sito internet della S.H.I.) al Segretario almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.

Articolo 5

Volontari

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati.

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La Societas Herpetologica Italica può ricorrere a collaboratori (lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura), che possono essere anche associati, nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento di attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità statutarie dell'organizzazione, segnatamente la ricerca erpetologica di base e/o applicata.

Articolo 6

Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato.

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni scritte, inviate al Segretario con congruo preavviso mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo;
- per inadempienza biennale alla contribuzione sociale;
- per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata nel caso il socio sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto; contro tale deliberazione è sempre possibile il ricorso in assemblea.

Gli associati esclusi con delibera del Consiglio Direttivo non potranno più essere riammessi, mentre coloro i quali vengano esclusi di diritto perché morosi da più di due anni possono essere riammessi in qualsiasi tempo previo il pagamento delle due annualità non corrisposte oltre a quella dell'anno in corso.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto in merito a quanto versato all'Associazione.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione Societas Herpetologica Italica:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice-presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Direttore Responsabile delle pubblicazioni
- il Comitato di Redazione delle pubblicazioni
- l'Organo di Controllo se attivato

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore legale dei conti.

Articolo 8

Assemblea degli Associati

L'assemblea degli associati:

- decide le iniziative sociali, di ricerca, di didattica e di conservazione;
- determina l'ammontare della quota associativa annuale;
- nomina e revoca a ogni scadenza elettorale il Presidente, il Vice-presidente, il Tesoriere, il Segretario e 3 Consiglieri per un totale di 7 componenti il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti;

- nomina il Direttore Responsabile delle pubblicazioni e i Redattori che formano il Comitato di Redazione su indicazione del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta anche all'Assemblea la nomina, su indicazione del Consiglio Direttivo, dei coordinatori e dei membri delle Commissioni che operano come gruppi di lavoro nazionali della S.H.I.

Il funzionamento delle Commissioni, di eventuali gruppi di lavoro nazionali e delle strutture territoriali è disciplinato da specifici regolamenti approvati in assemblea.

Articolo 9

Modalità di adunanza

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, nei termini utili per il relativo deposito a RUNTS ai sensi di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno 14 giorni prima dell'assemblea. La convocazione e il relativo ordine del giorno saranno resi pubblici anche sul sito internet della S.H.I.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati e in regola con le quote sociali.

Ciascun associato esprime un solo voto, anche qualora sia appartenente alla categoria degli Associati Collettivi.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 2 (due) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese, ove non diversamente indicato nel presente Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata a un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero a un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno la maggioranza degli associati e l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri ed è costituito dal Presidente, dal Vice-presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre Consiglieri eletti dall'Assemblea con voto segreto e a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo entra in carica appena dopo la proclamazione dei risultati elettorali e dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi (ciascuno di 4 esercizi) indipendentemente dalla carica rivestita in seno al Consiglio Direttivo stesso.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. Il consigliere che non presenzi a più di tre riunioni può essere dichiarato decaduto dal Consiglio.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo provvede alla loro sostituzione redistribuendo se necessario le cariche al proprio interno e cooptando i primi dei non eletti nella lista dei candidati consiglieri. I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio Direttivo. Per i consiglieri subentrati il mandato quadriennale si considera svolto per intero (con la conseguente applicazione della incandidabilità dopo due mandati consecutivi) soltanto se vengono cooptati nel Consiglio entro il 30 giugno del secondo esercizio.

Ove decada oltre la metà dei componenti, i consiglieri rimasti in carica convocheranno nel più breve tempo possibile una nuova assemblea elettiva.

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo attua l'indirizzo generale e il programma di attività stabiliti dall'Assemblea. In caso di urgenza assume le delibere necessarie, sottoponendole a ratifica dell'Assemblea successiva.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo di:

- decidere l'acquisto della personalità giuridica dell'Associazione secondo la procedura indicata nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare a eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive a evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire a uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Articolo 11

Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione del Presidente o di almeno due membri del Consiglio Direttivo da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno quarantotto ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo qualora nominati.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Non è ammessa delega.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Direttore Responsabile delle pubblicazioni, i coordinatori delle Commissioni, l'addetto stampa o altri **associati** con particolari competenze.

Le norme per l'elezione del Consiglio Direttivo sono stabilite in un apposito regolamento.

Articolo 12

Presidente dell'Associazione

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice.

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio.

Il Presidente esercita la rappresentanza della Societas Herpetologica Italica verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'associazione in qualunque grado.

Il Presidente inoltre convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno, autorizza e ratifica le spese nei limiti del bilancio preventivo, sentito il Consiglio Direttivo e può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo poi a ratifica del Direttivo o dell'Assemblea, secondo le rispettive competenze, nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Articolo 13

Vice-presidente

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in sua assenza in tutte le sue funzioni, tranne per quanto riguarda la straordinaria amministrazione.

Articolo 14

Segretario

Il Segretario coordina la corrispondenza, tiene aggiornato l'elenco generale degli associati e compila i verbali degli atti associativi; coadiuva il Presidente nella stesura degli ordini del giorno.

Articolo 15

Tesoriere

Il Tesoriere cura l'esazione delle quote sociali stabilite dall'Assemblea; amministra i proventi dell'Associazione secondo i bilanci da lui proposti al Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea ed effettua i pagamenti relativi all'ordinaria amministrazione. Per quanto attiene ai pagamenti di straordinaria amministrazione, oltre alla firma del Tesoriere, è necessaria la firma del Presidente. Il Tesoriere presenta il bilancio consuntivo e preventivo al Consiglio Direttivo e ha in consegna i libri contabili dell'associazione.

Articolo 16

Direttore Responsabile delle pubblicazioni e Comitato di Redazione

Il Direttore Responsabile delle pubblicazioni è nominato dall'Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo, dura in carica un quadriennio e non può essere nominato per più di due volte consecutive. Il Direttore Responsabile delle pubblicazioni ha la responsabilità organizzativa dell'attività editoriale dell'associazione.

Il Direttore Responsabile intrattiene i rapporti con gli autori e con i referenti scientifici, cura la corrispondenza relativa alle pubblicazioni, riporta in Consiglio Direttivo e in Assemblea le proposte del Comitato di Redazione.

Il Direttore Responsabile delle pubblicazioni è coadiuvato da almeno due Redattori, entrambi nominati dall'Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo. I Redattori durano in carica un quadriennio e non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

Gli incarichi di Direttore Responsabile delle pubblicazioni e di Redattore sono incompatibili con le altre cariche associative.

Articolo 17

Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora convocati, e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell'art. 2399 Codice Civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 19

Libri sociali

L'ETS deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto dal Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto dall'Organo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora eletto, tenuto dall'Organo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti, qualora eletto, tenuto dall'Organo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'Organo cui si riferiscono.

Tali libri possono essere anche in formato elettronico.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017, fatto salvo il rispetto della normativa di tutela della privacy. I libri possono essere consultati soltanto presso la sede dell'Associazione.

Articolo 20

Organizzazione della Societas Herpetologica Italica

La Societas Herpetologica Italica può articolarsi in Commissioni, gruppi di lavoro informali e Sezioni, anche a livello regionale o interregionale.

Articolo 21

Modalità di riunione collegiale

Le riunioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione non monocratici, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 22

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è composto dalla dotazione iniziale nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Nel caso in cui l'Associazione acquistasse la personalità giuridica, qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Articolo 23

Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS ai sensi di legge, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Associazione; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve:

- pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati;
- predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

Articolo 24

Devoluzione

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore che abbiano scopi conservazionistici, naturalistici o scientifici, comunque connessi o affini a quelli dell'Associazione, individuati con delibera del Consiglio Direttivo previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 9 del CTS.

Art. 25

Norma provvisoria

Il primo Consiglio Direttivo eletto dopo l'approvazione del presente statuto resterà in carica per il numero di esercizi (comunque non meno di 3 e non più di 5) necessari a consentire le votazioni per il rinnovo del Consiglio medesimo in concomitanza con uno dei congressi scientifici biennali della Societas Herpetologica Italica.

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68 - ter, Legge 16
febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritta dr.ssa Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno,
iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al
presente file della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority),
che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del
mio atto redatto su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs 7
marzo 2005 n. 82, per gli usi di legge.

Seregno, il giorno 27 settembre 2021

F.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO